



DETERMINAZIONE N. 237 DEL 09/10/2026

Oggetto: Cancellazione d'ufficio, dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di società di capitali in liquidazione delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c. c.

**IL CONSERVATORE
DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

VISTO il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 che ha riformato il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;



Visto l'art. 2490 c.c., titolato "Bilanci in fase di liquidazione", che all'ultimo comma, così dispone «Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495»;

RILEVATO che tale disposizione normativa si inquadra nel novero degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione delle società in liquidazione non più operative dal registro delle imprese;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato un termine di quarantacinque giorni per presentare formale e motivata domanda di interruzione del procedimento di cancellazione;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;



CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RILEVATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale;

RILEVATO, altresì, che i provvedimenti di cancellazione, vengono pubblicati sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.

VALUTATE, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle società interessate dalla determinazione di accertamento della causa di cessazione iscrivendo nella visura camerale “avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione – art. 2490 ultimo comma del codice civile”, dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore sia dell'elenco delle posizioni coinvolte;

Preso atto dell'avvenuta iscrizione nella visura delle società interessate della determinazione di accertamento della causa di cessazione iscrivendo nella visura camerale “avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione – art. 2490 ultimo comma del codice civile”, dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore sia dell'elenco delle posizioni coinvolte;

ESSENDO stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, con Determinazione N. 170 del 23/06/2023 e N. 306 del 03/11/2025, pubblicate sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese”;

RAVVISATO che è decorso il termine di 45 giorni dall'iscrizione in visura camerale “avvio del procedimento S3/01 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE” e dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, inviata alle società in possesso di valida PEC.

Ritenuto di non cancellare le società di capitali che hanno regolarizzato la posizione e le società che hanno presentato, formale e motivata domanda di interruzione del procedimento, alla PEC istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it

Rilevato che per le seguenti società, per problemi tecnici, la procedura di cancellazione non è andata a buon fine:



CT 257441 03984640825 DEPURAZIONE SOCIETA' SOCIETA' DI CAPITALI
PALERMO SOCIETA' CONSORTILE CANCELLABILE AI
CONSORTILE A R. L. A R. L. SENSI DELL'ART. 2490
DE.PA. S.C.A.R.L IN
LIQUIDAZIONE

CT 297719 04462320872 GEMINI SOC. RESP. SOCIETA' DI CAPITALI
COSTRUZIONI SRL LIMITATA CANCELLABILE AI
IN LIQUIDAZIONE SENSI DELL'ART. 2490

CT 347890 05166520873 ENERGIA ETNEA SOC. RESP. SOCIETA' DI CAPITALI
SRL IN LIMITATA CANCELLABILE AI
LIQUIDAZIONE SENSI DELL'ART. 2490

DETERMINA

- la cancellazione d'ufficio, previsto dall'art. 2490 ultimo comma del codice civile per la cancellazione d'ufficio delle società in liquidazione, che per oltre tre anni consecutivi non hanno depositato il bilancio, delle società inserite nella tabella sopra riportata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- di pubblicare sul sito istituzionale, la presente determinazione, contenente l'elenco delle posizioni soggette a "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese";
- Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.
- Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che:
Amministrazione competente: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- Oggetto del procedimento: Cancellazione d'ufficio, dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di società di capitali in liquidazione delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma c. c. - modalità di avvio del procedimento
- Ufficio competente Registro Imprese, PEC ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it, email conservatore@ctrgrs.camcom
- Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese.
- Termine di conclusione del procedimento: entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli